|  |  |
| --- | --- |
|  |  |



DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221

Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00244)

(GU n.305 del 24-12-2021)

 Vigente al: 25-12-2021

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della

Costituzione;

 Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni

della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19»;

 Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di

vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

 Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure

urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali

nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione

dell'epidemia da COVID-19»;

 Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con

modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per

l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;

 Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure

urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,

universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

 Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure

urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro

pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo

della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di

screening»;

 Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante

«Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali,

sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche

amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»;

 Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo

svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali.»;

 Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21

aprile 2021, nonche' l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23

luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16

settembre 2021, n. 126, con cui e' stato dichiarato e prorogato lo

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti

virali trasmissibili;

 Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata

valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

 Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

 Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la

prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente

intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni

di pregiudizio per la collettivita';

 Considerato che la predetta situazione emergenziale persiste e che

pertanto ricorrono i presupposti per la proroga dello stato emergenza

dichiarato con le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio

2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e

del 21 aprile 2021, e prorogato con l'articolo 1, comma 1, del

decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,

dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;

 Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di integrare il

quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del

predetto virus anche in occasione delle prossime festivita',

adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto

all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

 Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di adeguare i

termini previsti da vigenti disposizioni relative alle misure di

contenimento della diffusione del predetto virus o connessi

all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

 Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle

riunioni del 14 dicembre 2021 e del 23 dicembre 2021;

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze;

 E m a n a

 il seguente decreto-legge:

 Art. 1

 Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale

 1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi

della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di

emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del

31 gennaio 2020 e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.

 2. Nell'esercizio dei poteri derivanti dalla dichiarazione dello

stato di emergenza di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della

protezione civile e il Commissario straordinario per l'attuazione e

il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il

contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo

122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, adottano anche

ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via

ordinaria delle attivita' necessarie al contrasto e al contenimento

del fenomeno epidemiologico da COVID-19.

 Art. 2

Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16

 maggio 2020, n. 33

 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le

parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti:

«fino al 31 marzo 2022».

 2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.

33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,

le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31

marzo 2022».

 Art. 3

 Durata delle certificazioni verdi COVID-19

 1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a

decorrere dal 1° febbraio 2022, sono apportate le seguenti

modificazioni:

 a) al comma 3: al primo e secondo periodo, le parole «nove mesi»

sono sostituite dalle seguenti «sei mesi»;

 b) al comma 4-bis le parole «nove mesi» sono sostituite dalle

seguenti: «sei mesi».

 Art. 4

 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31

gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione

delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto, di cui

all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

2 marzo 2021, trova applicazione anche in zona bianca.

 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla

cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per

gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o

all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale

cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in

altri locali assimilati, nonche' per gli eventi e le competizioni

sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, e' fatto obbligo di

indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo

FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti

da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al

primo periodo, e' vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

 3. L'obbligo di cui al comma 2, primo periodo, si applica, dalla

data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione

dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per

l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui all'articolo

9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

 Art. 5

 Disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande

 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla

cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il

consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di

ristorazione, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021,

n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.

87, e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle

certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2,

lettere a), b) e c-bis) nonche' ai soggetti di cui all'articolo

9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021.

 Art. 6

Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all'aperto,

 nonche' in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati

 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31

gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi

a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in

spazi aperti.

 2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, sono sospese le

attivita' che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali

assimilati.

 Art. 7

Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali,

 socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice

 1. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello

stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei

visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali,

socio-sanitarie e hospice, di cui all'articolo 1-bis del

decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e' consentito esclusivamente ai

soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a

seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al

ciclo vaccinale primario.

 2. L'accesso ai locali di cui al comma 1 e' consentito altresi', ai

soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata

a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o

dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis)

dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,

unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del

test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore

precedenti l'accesso.

 3. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi

dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,

sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire

la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui

al presente articolo e la verifica del possesso delle medesime

certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo.

 Art. 8

 Impiego delle certificazioni verdi Covid-19

 1. Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di

emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso ai servizi e alle

attivita', di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettere c), d), f),

g), h), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e' consentito

esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi

COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del

decreto-legge n. 52 del 2021, nonche' ai soggetti di cui all'articolo

9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021.

 2. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021,

dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: «i-bis) corsi di

formazione privati se svolti in presenza».

 3. Agli articoli 9-ter, comma 1, 9-ter.1, comma 1, 9-ter. 2, comma

1, 9-quater, commi 1 e 3-bis, 9-quinquies, commi 1 e 6, 9-sexies,

comma 1, 9-septies, commi 1, 6 e 7, del decreto-legge 22 aprile 2021,

n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.

87, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31

marzo 2022».

 4. Restano ferme le disposizioni relative agli obblighi vaccinali

di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge 1°aprile

2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio

2021, n. 76.

 5. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del

decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, si applicano fino al 31 marzo

2022.

 6. All'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.

77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,

e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2022, e'

autorizzata la spesa di 1.830.000 euro, da gestire nell'ambito della

vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la societa'

SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria.».

 7. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.

77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,

dopo le parole «per l'anno 2021, la spesa di 3.318.400 euro» sono

inserite le seguenti «e, per l'anno 2022, la spesa di 1.523.146

euro».

 8. Alla copertura dell'onere derivante dai commi 6 e 7 pari ad euro

3.353.146 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente

utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter,

comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato

di previsione della spesa del Ministero della salute.

 Art. 9

Esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e

 gratuitamente

 1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) ai commi 1 e 1-bis, le parole «31 dicembre 2021» sono

sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;

 b) al comma 1-ter, dopo le parole «e' assicurata» sono inserite

le seguenti: «, fino al 31 marzo 2022,».

 2. All'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio

2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio

2021, n. 106, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle

seguenti: «31 marzo 2022».

 3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 18 milioni di euro per

l'anno 2022 e dal comma 2 pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022,

si provvede a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 122,

del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Alla compensazione

degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 21

milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non

previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di

contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del

decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

 Art. 10

Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del

piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da

 SARS-CoV-2

 1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2,

convertito, con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, sono

apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 6, le parole «e comunque entro il 31 dicembre 2021»

sono sostituite dalle seguenti «e comunque entro il 31 dicembre

2022»;

 b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

 «6-bis. Al fine di consentire i servizi di assistenza alle

funzionalita' della piattaforma informativa nazionale di cui al comma

1, nonche' per far fronte agli oneri accessori connessi con il

funzionamento della stessa, e' autorizzata la spesa di 20.000.000 di

euro per l'anno 2022. All'onere di cui al presente comma si provvede

a valere sulle risorse gia' confluite sulla contabilita' speciale di

cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22

marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazione, dalla legge 21

maggio 2021, n. 69.».

 2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e

fabbisogno derivanti dal comma 1, lettera b), pari a 20 milioni di

euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle

maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

 Art. 11

Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio

 nazionale

 1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2,

gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e di assistenza

sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della

salute, effettuano, anche a campione, presso gli scali aeroportuali,

marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori

che fanno ingresso nel territorio nazionale. A tal fine e'

autorizzata la spesa di 3.553.500 euro per l'anno 2022. Ai relativi

oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 2. In caso di esito positivo al test molecolare o antigenico, al

viaggiatore, si applica, con oneri a proprio carico, la misura

dell'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove

necessario presso i «Covid Hotel» previsti dall'articolo 1, commi 2 e

3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previa

comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria

competente per territorio in modo da garantire la sorveglianza

sanitaria per tutto il periodo necessario.

 Art. 12

Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini

 in farmacia

 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30

dicembre 2020, n. 178, si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai

relativi oneri quantificati complessivamente in euro 4.800.000,00 si

provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della

legge n. 178 del 2020, che a tal fine e' integrato di 4,8 milioni di

euro per l'anno 2021.

 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante

corrispondente riduzione per 4,8 milioni di euro per l'anno 2021 del

fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento

e fabbisogno derivanti dal presente articolo, pari a 4,8 milioni di

euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle

maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

 Art. 13

Disposizioni urgenti per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in

 ambito scolastico

 1. Al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei

casi postivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno

scolastico 2021-2022 il Ministero della difesa assicura il supporto a

regioni e province autonome nello svolgimento delle attivita' di

somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle

correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori

militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul

territorio nazionale. Per incrementare le capacita' diagnostiche dei

laboratori militari e garantire il corretto espletamento delle

attivita' di cui al precedente periodo, e' autorizzata la spesa

complessiva di euro 9.000.000 per l'anno 2021.

 2. Per il pagamento degli oneri di missione, dei compensi per

lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al

personale militare medico, paramedico e di supporto, compreso quello

delle sale operative delle Forze armate, impiegato nelle attivita' di

cui al comma 1, per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa complessiva

di euro 14.500.000. I compensi accessori al personale di cui al

precedente periodo sono corrisposti anche in deroga ai limiti

individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto

1990, n. 231 e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del

decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

 3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della difesa e'

autorizzato a conferire incarichi individuali a tempo determinato per

la durata di sei mesi a ulteriori dieci unita' di personale di

livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1,

profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la

chimica e la fisica, gia' selezionato ai sensi dell'articolo 8, comma

2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalita' di

cui al precedente periodo, per l'anno 2022, e' autorizzata la spesa

di euro 199.760.

 4. Per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro

straordinario svolte dal personale di cui al comma 3, e dal personale

di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.

41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 59,

per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di euro 185.111.

 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9.000.000

euro nel 2021 e 14.884.871 per l'anno 2022, si provvede mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione degli

effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma

1, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante

utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente

decreto.

 Art. 14

Potenziamento delle infrastrutture strategiche per le emergenze

 sanitarie

 1. Al fine di assicurare il potenziamento delle infrastrutture

strategiche per fronteggiare le esigenze connesse all'epidemia da

COVID-19 e garantire una capacita' per eventuali emergenze sanitarie

future, e' autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di 6 milioni di

euro per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero

della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare

individuato dal Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge

17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, d'intesa con il Ministero della difesa, idoneo a

consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per

le esigenze nazionali. Gli interventi devono essere identificati dal

Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge

16 gennaio 2003, n. 3, e monitorati ai sensi del decreto legislativo

29 dicembre 2011, n. 229.

 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di

euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, ai fini del

bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero della difesa.

 Art. 15

Sistema di allerta COVID-19 e servizio nazionale di risposta

 telefonica per la sorveglianza sanitaria

 1. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n.

28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70,

le parole «e comunque entro il 31 dicembre 2021, e comunque non oltre

il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque

entro il 31 dicembre 2022».

 2. All'articolo 1, comma 621, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

le parole «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli

anni 2021 e 2022» e dopo le parole «l'implementazione» sono aggiunte

le seguenti: «nonche' il servizio di assistenza tecnica».

 3. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.

137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.

176, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) le parole «i cui dati sono resi accessibili per caricare il

codice chiave in presenza di un caso di positivita'» sono soppresse;

 b) l'ultimo periodo e' soppresso.

 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggior oneri a carico della finanza pubblica.

 Art. 16

Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID -19

 1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui

all'allegato A sono prorogati fino al 31 marzo 2022 e le relative

disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili

autorizzate a legislazione vigente.

 2. Con riferimento al numero 22 di cui all'allegato A, il

Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020,

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.

27, provvede alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle

istituzioni educative, scolastiche e universitarie, per le finalita'

di cui all'articolo 1, commi 2, lettere a-bis), del decreto-legge 6

agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

settembre 2021, n. 133, a valere sulle disponibilita' di cui

all'articolo 122, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, nel limite

di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

 Art. 17

 Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali

 1. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma

2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla data di

adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28

febbraio 2022. Al fine di garantire la sostituzione del personale

docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle

istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo

periodo e' autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro per l'anno

2022.

 2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i

Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica

amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie

croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione

di gravita', in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la

prestazione lavorativa e' normalmente svolta, secondo la disciplina

definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalita' agile,

anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella

medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai

contratti vigenti, e specifiche attivita' di formazione professionale

sono svolte da remoto.

 3. Le misure di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre

2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre

2021, n. 215, si applicano fino al 31 marzo 2022. I benefici di cui

al primo periodo del presente comma sono riconosciuti nel limite di

spesa di 29,7 milioni di euro per l'anno 2022. Sulla base delle

domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del

limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma

comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal

predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via

prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in

considerazione ulteriori domande. Al fine di garantire la

sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo,

tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce

dei benefici di cui al primo periodo del presente comma, e'

autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2022.

 4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari a 76,7 milioni di

euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 Art. 18

 Disposizioni finali

 1. Fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui al decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato

nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo

2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del

decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dalle

disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021.

 Art. 19

 Entrata in vigore

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 Dato a Palermo, addi' 24 dicembre 2021

 MATTARELLA

 Draghi, Presidente del Consiglio

 dei ministri

 Speranza, Ministro della salute

 Franco, Ministro dell'economia e

 delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

 Allegato A

 Parte di provvedimento in formato grafico

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |